



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 68 – gennaio 2026

A.S. 1696- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Trasmissione al Senato	24 ottobre 2025 Approvato dalla Camera dei Deputati
Data di assegnazione	4 novembre 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 7 ^a (Cultura, istruzione), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo in esame costituisce la prima intesa tra l'Unione europea e la Thailandia, e dunque segna rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in linea con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico. La sua attuazione dell'Intesa, come auspica la relazione introduttiva, comporterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Articolato

L'Accordo, che si compone di **64 articoli, suddivisi in otto titoli**, è frutto di un lungo iter negoziale, ha come obiettivo lo sviluppo delle relazioni con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'**ampia gamma di settori**, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura.

Più nel dettaglio, il Titolo I (artt. 1-6), riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui **diritti umani applicabili alle Parti**, nonché del principio dello Stato di diritto. Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il Titolo II (artt. 7 e 8) dell'Accordo, riguardante la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, reca norme per la promozione dello **scambio di informazioni** nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il Vertice Asia-Europa (ASEM), la

Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il Titolo III (artt. 9-19) concerne la cooperazione in materia di **scambi e investimenti**, incluso il settore sanitario e fitosanitario, chiamando le Parti ad adoperarsi per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo IV (artt. 20-29) riguarda la **cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia**, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione femminile rappresentano un motore della democrazia e dello sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la cooperazione in materia di **assistenza giudiziaria e estradizione**, sulla base degli accordi internazionali pertinenti. In materia di **politiche migratorie**, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia. Le Parti convengono inoltre di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, la corruzione e gli abusi sessuali su minori.

Il Titolo V (artt. 30-49) disciplina la cooperazione in altri settori, come le **politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale**, la scienza e la tecnologia, i cambiamenti climatici, l'energia, i trasporti, il turismo, l'istruzione e la cultura, la protezione dell'ambiente, l'agricoltura e la sanità.

Il Titolo VI (artt. 50 e 51) definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall'Intesa, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la **cooperazione verso i Paesi terzi**, attraverso un dialogo regolare sui rispettivi

programmi di sviluppo e azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti con la Thailandia.

Il Titolo VII (art. 52) delinea il quadro istituzionale dell'Accordo, istituendo un **Comitato misto**, chiamato a riunirsi almeno ogni due anni, alternativamente a Bangkok e a Bruxelles. Il Comitato è chiamato a garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che a risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.

Da ultimo il Titolo VIII (artt. 53-64) reca le **disposizioni finali**. In particolare, la clausola evolutiva consente alle Parti di estendere l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli. Inoltre, fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né l'Accordo in esame né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione. Per quanto riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.